

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7618	19 dicembre 2018	ISTITUZIONI
Concerne		

Modifica parziale della Legge organica patriziale (LOP) del 28 aprile 1992

La Legge organica patriziale è lo strumento di supporto principale che regola l'importante e variegata attività territoriale, culturale e oggi pure sociale e turistica svolta dai Patriziati. In tale ambito essi sono costantemente confrontati con nuove sfide di ordine politico, finanziario e gestionale.

Nell'intento di permettere agli enti patriziali di far fronte adeguatamente a tali esigenze, con risoluzione governativa n. 3618 del 23 agosto 2017 il Consiglio di Stato ha quindi risolto di allestire un progetto di revisione parziale della Legge organica patriziale volto a "promuovere e favorire degli adeguamenti della legge intesi ad adattarla meglio alle nuove esigenze che si manifestano nell'ambito delle amministrazioni patriziali a seguito dei cambiamenti registrati nel frattempo."

Per il suo allestimento, accertata la necessità di istituire un gruppo di lavoro formato da rappresentanti di tutte le parti interessate, il Consiglio di Stato ha pure incaricato la Commissione di coordinamento patriziale di eseguire i necessari approfondimenti.

La proposta che vi sottoponiamo riprende sostanzialmente le conclusioni scaturite dall'esame di detta Commissione.

INDICE

I.	CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE	2
II.	SITUAZIONE ATTUALE	2
III.	PROCEDURA DI REVISIONE E CONSULTAZIONE	3
IV.	OBIETTIVI	4
V.	PROPOSTE E CONFRONTO NORMATIVO	5
VI.	CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA	20
VII.	CONCLUSIONI	20

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo un aggiornamento di alcuni disposti della Legge organica patriziale (LOP), l'inserimento di nuovi articoli e l'abrogazione di norme ridondanti o obsolete.

I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Il presente pacchetto normativo è frutto di valutazioni e indicazioni, che hanno portato il Consiglio di Stato a raggruppare una serie di puntuali modifiche da considerarsi quale revisione parziale della LOP.

Si tratta in primo luogo di proposte di modifica di singoli articoli della LOP, quale risposta ad una serie di situazioni presentatesi nell'ambito del lavoro di controllo svolto dalla Sezione degli enti locali, quale servizio preposto a compiti di vigilanza sui Patriziati.

D'altro canto, vengono affrontate una serie di proposte di modifica maturate dai membri della Commissione di coordinamento patriziale, incaricata dal Consiglio di Stato di fornire il proprio supporto contestualmente all'avvio dei lavori di revisione.

Rinviando dunque temporaneamente riflessioni più ampie sul futuro del Patriziato per le ragioni che saranno espresse in seguito (vedi punto III), con questa proposta di revisione parziale della LOP il Dipartimento delle Istituzioni intende dare una risposta efficace ad alcuni aspetti pratici.

Dal profilo metodologico vengono trattati più temi singoli, anche assai diversi fra loro, senza tuttavia modificare l'impostazione e la struttura della LOP.

Il risultato consiste quindi, come anticipato, nella puntuale modifica di articoli esistenti, nella proposta di singole nuove disposizioni o nell'abrogazione di articoli non più attuali a seguito di modifiche legislative correlate alla LOP.

Si tratta di misure tutto sommato limitate, ma che nel loro insieme contribuiscono senz'altro ad agevolare il funzionamento dei Patriziati.

II. SITUAZIONE ATTUALE

Per un'ampia ed esaustiva cronistoria della legislazione succedutasi nel corso dei decenni al riguardo dei Patriziati, si rimanda al Messaggio governativo 6435 del 21 dicembre 2010 concernente la revisione parziale della LOP del 29 aprile 1992.

Si ricorda in sintesi che "la legge del 1992 è stata il frutto di un'approfondita riflessione sull'esistenza stessa dell'ente patriziale, messa in forse da una mozione del 1970, che postulava di studiare la possibilità di integrare il Patriziato nel Comune politico¹."

Il rischio dell'abolizione dell'ente patriziale paventato dalla citata mozione diede avvio ad ampie riflessioni e studi raccolti nella pubblicazione dell'allora Dipartimento dell'Interno, apparsa nel 1975 e intitolata "Documenti della Commissione di studio sul Patriziato ticinese".

Ne è scaturito il convincimento che l'istituto patriziale aveva ancora piena ragione di esistere. Ciò ha trovato conferma in Parlamento con l'accoglimento della nuova legge,

²Mozione Barchi e cofirmatari del ... 1970.

contraddistinta da una visione più aperta, che ha determinato un'importante svolta nei ruoli dell'Ente patriziale.

La successiva revisione parziale della LOP - contenuta nel Messaggio governativo del 21 dicembre 2010 - ha poi confermato questo indirizzo, introducendo nella legge "alcuni importanti spunti volti a stimolare la collaborazione tra comuni e patriziati nella gestione e manutenzione del territorio, rafforzando quindi ulteriormente l'importante ruolo di pubblica utilità dei patriziati".

(cfr. pagine 2 e 3 del Messaggio governativo n. 6435).

Nel solco di quest'impostazione, preso atto delle difficoltà talvolta riscontrate nella gestione dei Patriziati, è però opportuno che gli stessi dispongano di condizioni quadro sempre migliori per svolgere il proprio operato.

In un contesto socio-economico profondamente mutato e in continua evoluzione, i Patriziati si trovano confrontati con la sfida della modernità. Veri eredi delle antiche istituzioni locali, essi hanno ancora oggi il compito prioritario di gestire e valorizzare buona parte del territorio cantonale.

Accanto alle tradizionali funzioni agricole (soprattutto alpestri) e forestali, diversi Patriziati si stanno progressivamente occupando anche di altre attività viepiù richieste dalla nostra società, ad esempio in ambito turistico (rifugi di montagna, sentieri escursionistici, golf, campi sportivi), immobiliare (locazione di spazi per l'economia locale e a scopi residenziali) e anche sociale (luoghi per manifestazioni, residenze per anziani, ecc.).

Parallelamente alla progressiva importante diminuzione del numero di Comuni tramite le aggregazioni comunali, i Patriziati (oltre 200 in Ticino) mantengono una grande capillarità su tutto il territorio. Questa condizione, oltre all'origine storica e alla funzione territoriale, conferisce ai Patriziati un importante valore sul piano identitario e di prossimità ai cittadini.

III. PROCEDURA DI REVISIONE E CONSULTAZIONE

Il 23 agosto 2017 il Consiglio di Stato ha dato mandato alla Commissione di coordinamento patriziale di elaborare un progetto di **revisione parziale della Legge organica patriziale**.

Per meglio raggiungere gli obiettivi posti, si è ritenuto opportuno coinvolgere da subito i rappresentanti dell'Alleanza patriziale ticinese (ALPA) che, unitamente ai collaboratori della Sezione degli enti locali e a quelli dei servizi interessati del Dipartimento del territorio e del Dipartimento delle finanze e dell'economia, hanno permesso la buona riuscita dei lavori, apportando la propria esperienza e sensibilità.

Nel corso dei lavori - grazie anche alle proposte formulate dai Patriziati nell'ambito di una pre-consultazione interna all'ALPA, nonché di una successiva consultazione sottoposta il 18 giugno scorso dal Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento delle istituzioni, ai Patriziati ticinesi e all'ALPA - è emersa l'opportunità di una riflessione ben più ampia sul ruolo e sul funzionamento del Patriziato.

Dal profilo quantitativo, la consultazione ha ottenuto un ottimo riscontro: due terzi (132) dei Patriziati a cui è stato inviato il questionario hanno fornito una risposta, e buona parte dei restanti, pur non avendo risposto direttamente al questionario, hanno confermato il loro sostegno alla proposta di revisione in parola. In generale, le proposte di modifica legislativa sottoposte all'attenzione degli Enti patriziali sono state integralmente condivise e accolte con giudizi positivi. In particolare, anche perché svariate richieste in tal senso sono provenute nel corso degli scorsi anni proprio dagli stessi Patriziati, è stata salutata

con favore la proposta di creare una base legale per l'allestimento di un registro cantonale dei cittadini patrizi alimentato dai singoli Enti. Occorre parimenti rilevare come alcuni Patriziati hanno altresì manifestato l'esigenza di semplificare ulteriormente le procedure amministrative e, taluni, anche di godere di maggiore autonomia decisionale a livello di Esecutivo.

Alla luce di quanto emerso, il Dipartimento delle Istituzioni ha proposto all'ALPA di aggiornare a medio termine lo Studio strategico del 2009, precisando le visioni e le prospettive per il Patriziato ticinese del prossimo decennio.

Per gran parte di queste realtà lo scopo non è più tanto e solo la gestione del patrimonio fondiario e immobiliare, ma la valorizzazione dello stesso in risposta ai bisogni della società moderna, sempre più esigente sul fronte ambientale e ricreativo.

Sulla scorta delle succitate riflessioni è doveroso rilevare come sia pure stato deciso di posticipare l'aggiornamento dell'articolo 5 LOP per quanto attiene alla definizione pratica dei beni patrimoniali, la cui proposta di modifica era stata posta in consultazione presso i Patriziati sollevando puntuali domande. L'articolo in parola, con l'intento di dare una nuova impostazione a questo importante tema, sarà oggetto di ulteriore verifica nella prossima revisione della LOP al fine di elaborare una formulazione più moderna e in linea con le mutate condizioni socio-economiche alle quali sono oggi confrontati i Patriziati ticinesi.

Sulla scorta di quanto emergerà dal documento strategico si potrà così procedere a una revisione completa della LOP, nell'ambito della quale potranno essere ripresi in considerazione i suggerimenti strutturali formulati nella consultazione del Consiglio di Stato, anticipati parzialmente nella pre-consultazione dell'ALPA.

IV. OBIETTIVI

Come anticipato scopo di questa revisione parziale è quello di mettere a disposizione degli amministratori locali uno strumentario che permetta loro di rispondere adeguatamente alle varie sollecitazioni e di svolgere pertanto in maniera funzionale e flessibile le loro mansioni da un lato, di appianare talune incongruenze che si sono presentate fra leggi diverse dall'altro, nonché di conformarla a modifiche normative in corso di concretizzazione (vedi modello contabile MCA2), consentendo comunque di non venir meno all'onere di controllo e vigilanza che spetta all'Autorità cantonale.

Un importante obiettivo è anche quello di porre le basi legali per un miglioramento significativo della gestione del registro da parte dei patriziati. Una necessità, quella dell'aggiornamento, venutasi a creare a 5 anni dall'ultima revisione della LOP.

In questo senso s'inserisce il progetto di registro elettronico dei patrizi (MOVPATR). Fortemente voluto dall'ALPA, lo strumento mira a facilitare il compito degli uffici patriziali. L'obbligo di allestire il registro dei patrizi si scontra infatti con la difficoltà di venire a conoscenza di tutte le mutazioni pertinenti: dal banale cambiamento di domicilio a quello di stato civile. Questa proposta costituisce indubbiamente un elemento importante dell'intera revisione.

In caso di approvazione parlamentare delle modifiche qui proposte sarà possibile dare avvio al progetto informatico che permetterà finalmente, e in tempi relativamente brevi, di mettere a disposizione dei patriziati uno strumento efficace.

Nell'ambito dei temi affrontati nel presente messaggio, si ritiene che questi obiettivi possano essere raggiunti attraverso i seguenti principali aggiornamenti:

MODIFICHE DI ARTICOLI ESISTENTI

- riformulazione e precisazione di alcuni articoli
- snellimento della procedura di tassazione
- aggiornamento della regolamentazione sulla tenuta della contabilità dei patriziati (cfr. introduzione del modello contabile MCA2)
- ampliamento delle attribuzioni di competenza dell'Assemblea (cfr. convenzioni, mandati di prestazioni)

NUOVI ARTICOLI

- attribuzione di maggiori competenze all'Ufficio patriziale (spese non preventivate)
- inserimento del principio atto a permettere la creazione di una banca dati cantonale dei patrizi
- formalizzazione dell'istituto delle convenzioni e dei mandati di prestazione

ABROGAZIONE DI ARTICOLI

- Disposizioni ridondanti e obsolete

V. PROPOSTE E CONFRONTO NORMATIVO

1. In generale

Nella tabella che segue viene illustrata una panoramica riassuntiva delle proposte di modifica. Nel capitolo successivo saranno poi presentate e commentate singolarmente. Le considerazioni di merito su ogni singola proposta di modifica verranno invece esplicitate nel punto 2 del presente capitolo.

Modifiche e nuovi articoli

<u>Aspetti regolati</u>	<u>Proposte di modifica</u>
Alienazione dei beni b) Ratifica	art. 9 cpv. 2 LOP
Fondo di aiuto patriziale	art. 27 cpv. 5 e 6 LOP
Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi	art. 29 cpv. 1 e 2 LOP
Destinazione dei redditi e dei ricavi	art. 33 cpv. 1 LOP
Procedura di consorzio	art. 37 LOP
Devoluzione dei beni	art. 39 LOP
Acquisto dello stato di patrizio per filiazione	art. 41 cpv.3 LOP abrogazione
Banca dati cantonale	art. 57a LOP nuovo
Registro	art. 58 LOP
Registro d) variazioni; pubblicazioni	art. 59 cpv. 1 LOP
Termini	art. 62 cpv. 2 LOP
Competenze Assemblea patriziale	art. 68 lit. f); aggiunta di una lit. o) LOP

Assemblee straordinarie	art. 70 cpv. 1 lit. b) LOP
Convocazione Assemblea patriziale	art. 72 LOP
Ufficio patriziale a) In generale	art. 92 lit. f) LOP
Competenza dell'Ufficio patriziale b) In particolare	art. 93 LOP aggiunta di lit. g)
Delega spese non preventivate	art. 93a LOP nuovo
Conti - Esame della gestione	art. 105 LOP
Del conto consuntivo	art.106 LOP
Contabilità armonizzata	art. 113 LOP
Incompatibilità	art. 115 lit. b) LOP
Facoltà del Consiglio di Stato	Art. 127 LOP aggiunta di un cpv. 4
Convenzioni	art. 128a LOP nuovo
Mandati di prestazione	art. 128b LOP nuovo
Vigilanza	art. 131 LOP nuovo cpv. 4
Acquisto dello stato di patrizio per matrimonio; norma transitoria	Art. 152 LOP abrogazione

2. Singole proposte e relativo commento

Vengono di seguito puntualmente evidenziati gli articoli o i capoversi oggetto di modifica con uno specchietto comparativo fra la versione oggi in vigore e quella proposta. La parte nuova è evidenziata in grassetto.

È, infine, stato inserito un commento che riassume le motivazioni della modifica.

Beni patriziali

Art. 9 cpv. 2

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
b) Ratifica ² Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2000.- in sede di decisione sulla ratifica.	b) Ratifica ² Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2000.- in sede di decisione sulla ratifica. Il dispositivo della risoluzione di ratifica va pubblicato all'albo patriziale.

Commento

Informazione alla cittadinanza patrizia relativamente alle decisioni dell'Autorità superiore, analogamente a quanto avviene a livello di LOC.

Art. 27 cpv. 5 e 6

Versione attuale	Proposta di modifica
<p>b) amministrazione e finanziamento</p> <p>⁵Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d'ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell'evoluzione patrimoniale.</p> <p>⁶Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa in un regolamento le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo e il versamento del contributo di cui alla lett. a)</p>	<p>b) amministrazione e finanziamento</p> <p>⁵Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d'ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell'evoluzione patrimoniale. Il Dipartimento applica una tassa di giudizio da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione.</p> <p>⁶Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo e il versamento del contributo di cui alla lett. a). La risoluzione va pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale.</p>

Commento

L'aggiunta inserita nel quinto capoverso dell'articolo è volta, da un canto, ad allineare la decisione di tassazione d'ufficio alle altre decisioni soggette a tassa, quali ad esempio le ratifiche di credito e di regolamenti, e ad incentivare il tempestivo espletamento delle proprie funzioni da parte dei patriziati.

Le tasse di giudizio saranno commisurate al costo effettivo causato dall'allestimento delle singole decisioni d'ufficio.

L'adeguamento al cpv. 6 è volto a snellire l'iter procedurale relativo al Fondo di aiuto patriziale. Le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo ed il versamento del contributo annuale dei patriziati non sarebbero più fissate annualmente tramite il complesso strumento del regolamento governativo, ma piuttosto attraverso una risoluzione del Consiglio di Stato più funzionale per modifiche a cadenza annuale.

Una fissazione dei citati parametri in via esecutiva appare pertanto più snella e funzionale rispetto alla situazione attuale.

In questo modo si manterrà un'unica pubblicazione del decreto esecutivo in sostituzione delle due attuali pubblicazioni: modifica di regolamento e decisione dipartimentale di applicazione della nuova aliquota.

Art. 29 cpv. 1 e 2

Versione attuale	Proposta di modifica
<p>Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi</p> <p>¹Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all'anno, legna da ardere lavorata per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi</p>	<p>Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi</p> <p>¹Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all'anno, legna da ardere lavorata, proveniente dai boschi patriziali ticinesi, per proprio uso domestico. La stessa</p>

non patrizi domiciliati nel comune del patriziato.	assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel comune del patriziato.
² I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'ufficio patriziale, giusta le disponibilità.	² I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'ufficio patriziale, sentito l'ufficio forestale di circondario , giusta le disponibilità.

Commento

Precisazione inserita su proposta della Sezione forestale per evitare che venga acquistata legna fuori Cantone nell'intento di soddisfare le richieste dei patrizi.

L'aggiunta inserita nel secondo capoverso è invece volta a formalizzare una prassi di fatto già in uso.

Art. 33 cpv. 1

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
Destinazione dei redditi e dei ricavi ¹ I redditi ed i ricavi devono essere destinati dall'assolvimento dei compiti del patriziato, all'ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato.	Destinazione dei redditi e dei ricavi ¹ I redditi ed i ricavi devono essere destinati all' assolvimento dei compiti del patriziato, all'ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato.

Commento

Semplice modifica redazionale.

Procedura di consorzio e disconoscimento

Art. 37

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
Procedura di consorzio ¹ La procedura di consorzio è avviata: a) su domanda dei singoli patriziati; b) su domanda di altri enti interessati; c) d'ufficio dal Consiglio di Stato. ² Il Consiglio di Stato decreta il consorzio e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale. ³ È per il resto applicabile la legge del 21 febbraio 1974 sul consorzio dei Comuni.	Procedura di consorzio ¹ La procedura di consorzio è avviata: a) su domanda dei singoli patriziati; b) su domanda di altri enti interessati; c) d'ufficio dal Consiglio di Stato. ² Il Consiglio di Stato decreta il consorzio e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale. ³ È per il resto applicabile la Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 .

Commento

Si ricorda in quest'ambito che sia la previgente Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974, sia l'attuale legge del 22 febbraio 2010 (LCCom), come del resto indicato dallo stesso titolo, conferiva e conferisce la facoltà di formare un consorzio per l'esercizio di attività di pubblico interesse di loro competenza unicamente ai Comuni.

Partendo da questo presupposto osserviamo che la possibilità per i Patriziati di formare un consorzio o parteciparvi discende sostanzialmente dalla Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913.

Ciò posto si propone pertanto l'aggiornamento del terzo capoverso con l'inserimento del corretto riferimento legislativo.

Art. 39

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
Devoluzione dei beni Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell'ente disconosciuto.	Devoluzione dei beni Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell'ente disconosciuto. In assenza di soluzioni concordate, gli stessi sono devoluti ad altro patriziato presente sulla giurisdizione comunale, in subordine al Comune di riferimento.

Commento

L'aggiunta di questo enunciato è volta a semplificare la procedura di disconoscimento attuata dal Consiglio di Stato.

Si tratta di una disposizione che permette di gestire convenientemente situazioni particolari che si verificano a seguito di un disconoscimento e che riguardano aspetti decisamente importanti quali il destino di beni immobili e/o mobili.

Art. 41 cpv. 3

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
³ La dichiarazione di scelta del patriziato deve essere fatta dal diretto interessato entro l'anno dal compimento della maggiore età.	Abrogato

Commento

Si propone di abrogare il capoverso 3 dell'articolo 41 poiché retaggio dell'articolo 41 cpv. 1 in vigore prima della revisione del 28 gennaio 2013 (dove l'acquisto dello stato di patrizio era limitato ai figli minorenni di genitore patrizio); ne consegue che oggi il capoverso in questione non ha più ragione di essere.

Registro dei patrizi

Art. 57a (nuovo)

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di nuova versione</i>
	c) Banca dati cantonale ¹ Il Consiglio di Stato predisporre una banca dati cantonale volta a raccogliere le registrazioni dei patrizi, dei votanti e dei fuochi dei singoli patriziati. ² Il regolamento di applicazione della legge definisce le norme di dettaglio.

Commento

Nell'intento di dare una risposta efficace alle difficoltà vieppiù riscontrate dagli enti patriziali nell'aggiornamento e nella gestione dei propri registri, viene proposto l'inserimento di un nuovo articolo volto a gettare le basi all'introduzione di una banca dati elettronica dei patriziati ticinesi.

Una volta adottata l'indispensabile base legale, il Consiglio di Stato potrà dare avvio al progetto di creazione della nuova banca dati. Essa raccoglierà tutti i dati forniti dai Patriziati ticinesi e dovrà essere in grado di interfacciarsi automaticamente con l'esistente banca dati del movimento della popolazione (MovPop) così da facilitare, attraverso un sistema di notifiche, la tenuta a giorno dei registri da parte degli amministratori (segretari) patriziali, operazione che attualmente risulta essere dispendiosa, se non addirittura di difficile realizzazione.

Le modalità relative alle Banca dati confluiranno in un regolamento di applicazione.

Art. 58

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
c) Pubblicazione Art. 58 ¹ Il registro è pubblicato ogni anno durante i primi venti giorni di dicembre.	d) Pubblicazione Art. 58 ¹ Il registro è pubblicato ogni anno durante i primi venti giorni di dicembre.

Commento

Adeguamento formale: la norma sulla pubblicazione passa da c) a d).

Art. 59 cpv. 1

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
Registro d) variazioni, pubblicazioni ¹ Nel corso dell'anno l'ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie. In tal senso vi è il dovere di notifica da parte degli interessati.	Registro e) variazioni, pubblicazioni ¹ Nel corso dell'anno l'ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie. I cittadini patrizi devono notificare le variazioni che li concernono e collaborare attivamente al fine della tenuta a giorno dei suesposti dati.

Commento

Adattamento in seguito all'introduzione del nuovo articolo 57a e precisazione del principio di collaborazione nell'interesse del buon funzionamento dell'ente patriziale.

Art. 62 cpv. 2

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
b) Termini ¹ Il ricorso contro il registro deve essere interposto: a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di pubblicazione; b) nel caso di variazione, durante il periodo di pubblicazione della variazione medesima. ² Non vi sono ferie.	b) Termini ¹ Il ricorso contro il registro deve essere interposto: a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di pubblicazione; b) nel caso di variazione, durante il periodo di pubblicazione della variazione medesima. ² I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

Commento

Modifica formale.

Organi patriziali

Art. 68 lit. f) e o)

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<p>Competenze</p> <p>L'assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none">a) elegge il consiglio patriziale, l'ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti;b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato e delle sue aziende;e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;f) autorizza, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;h) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;m) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato.	<p>Competenze</p> <p>L'assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none">a) elegge il consiglio patriziale, l'ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti;b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato e delle sue aziende;e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;f) autorizza l'acquisizione, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;h) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;m) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato.o) nomina i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell'Ufficio patriziale.

Commento

Si propone di completare l'allineamento, in parte già effettivo, all'art. 13 cpv. 1 LOC; la definizione delle competenze assembleari dell'art. 68 lit. f) LOP fa quindi riferimento a quella dell'art. 13 cpv. 1 lit. h) LOC per l'Assemblea comunale.

Con la nuova lettera o) si attribuisce esplicitamente, consolidando una prassi già diffusa in merito, all'Assemblea patriziale la competenza di nominare i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il Patriziato è parte.

Art. 70 cpv. 1 lit. b

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<p>¹L'assemblea patriziale si raduna straordinariamente:</p> <p>a) ogni qualvolta l'ufficio patriziale lo ritiene opportuno;</p> <p>b) e richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni del patriziato.</p>	<p>¹L'assemblea patriziale si raduna straordinariamente:</p> <p>a) ogni qualvolta l'ufficio patriziale lo ritiene opportuno;</p> <p>b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni, rispettivamente nella sezione, del patriziato.</p> <p>Le sezioni di cui al presente capoverso corrispondono a quelle previste dalla Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005.</p>

Commento

La presente modifica, così come quella proposta all'articolo 72, permettono un aggiornamento e una precisazione nel caso di comuni aggregati.

Il sostantivo "sezione" è stato inserito facendo riferimento a quanto predisposto dalla Legge sulla misurazione ufficiale (LMU) dell'8 novembre 2005, che prevede:

"Comprensori di misurazione

...omissis...

³Nel caso di aggregazione di Comuni, i comprensori di misurazione dei Comuni precedenti l'aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo Comune."

Art. 72

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<p>L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare</p>	<p>L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune, rispettivamente nella sezione del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.</p>

Commento

La presente modifica permette un aggiornamento e una precisazione nel caso di comuni aggregati.

Il sostantivo “sezione” è stato inserito facendo riferimento a quanto predisposto dalla Legge sulla misurazione ufficiale (LMU) dell’8 novembre 2005, che prevede:

“Comprensori di misurazione

...omissis...

³Nel caso di aggregazione di Comuni, i comprensori di misurazione dei Comuni precedenti l’aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo Comune.”

Art. 92 let. f)

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all’art. 70 lett. b)	f) decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda di cui all’art. 70 lett. b)

Commento

Proposta di correzione formale del disposto in questione, riguardante le competenze in generale dell’Ufficio patriziale, affinché possa essere messo in sintonia con l’adattamento già effettuato all’art. 70b) cpv. 2 LOP.

Art. 93 let. g)

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
Competenza dell’ufficio patriziale g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge.	Competenza dell’ufficio patriziale g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge, nonché della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001.

Commento

L’inserimento di questo riferimento normativo risulta importante per chiarire le procedure applicabili in questo ambito.

Va infatti ricordato che giusta l’art. 2 cpv. 1 della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) anche i Patriziati soggiacciono ai suoi disposti:

“¹Alla presente legge sottostanno:

- il Cantone, i Comuni e gli altri enti preposti a compiti cantonali o comunali retti dal diritto cantonale o intercantonale, che non hanno carattere commerciale o industriale;...(omissis)...”.

Art. 93a (nuovo)

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
	Spese non preventivate Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento patriziale in rapporto all'importanza del bilancio del patriziato, comunque al massimo pari al 10% dei costi dell'ultimo consuntivo e non superiore a fr. 40'000.--, l'ufficio patriziale può effettuare spese correnti non preventivate.

Commento

A differenza della LOC, la LOP non contiene ancora alcuna disposizione che riservi all'Esecutivo la possibilità di sostenere delle spese correnti non preventivate o che consenta al legislativo patriziale di delegare al primo simile facoltà.

Pur mantenendo il principio giusta il quale l'Ufficio patriziale non può scostarsi dai contenuti di preventivo, con il margine di manovra concesso con questo nuovo articolo si intende dare la possibilità all'Ufficio patriziale di cogliere le opportunità generate da piccole spese di gestione corrente non preventivate allo scopo di conferire al suo operato maggiore autonomia.

Trattasi nello specifico di spese per interventi, ecc., di natura corrente, non rientranti negli importi globali già destinati a preventivo.

Con questo nuovo disposto è pertanto data facoltà all'organo Legislativo locale di regolamentare questo aspetto tenendo conto delle effettive esigenze gestionali del singolo patriziato. L'autorità di vigilanza sui patriziati in sede di approvazione del regolamento si riserva di valutare l'ampiezza della delega.

Eventuali ulteriori deleghe (per investimenti e al personale amministrativo) saranno discusse nell'ambito della prossima revisione della LOP, fermo restando la corretta applicazione da parte dei Patriziati degli aspetti formali ed amministrativi già richiesti dalla LOP rispettivamente introdotti con la presente modifica legislativa.

Contabilità, gestione finanziaria, commissione della gestione

Art. 105

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
B) Contenuto 1. del conto preventivo Il conto preventivo deve contenere: a) le previsioni sui ricavi e sulle spese della gestione corrente; b) le indicazioni sulle entrate e sulle uscite di investimento; c) nella gestione corrente del conto preventivo devono essere incluse ogni anno una voce concernente l'ammortamento della sostanza nella misura	B) Contenuto 1. del conto preventivo ¹ Il conto preventivo deve contenere: a) le previsioni sui ricavi e sulle spese per il prossimo periodo contabile da inserire nel conto economico; b) la tabella degli ammortamenti, e a giudizio dell'Ufficio patriziale l'inventario dei beni patriziali.

<p>minima dell'effettivo deprezzamento ed una voce relativa agli interessi passivi sui prestiti.</p>	<p>²Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo a titolo informativo.</p>
--	---

Commento

Le modifiche in parola sono volte ad aggiornare le definizioni e il contenuto dell'articolo allineandolo nel contempo a quanto previsto per la tenuta della contabilità degli enti pubblici con l'introduzione del piano contabile MCA2, adattato alla realtà dei patriziati ticinesi.

Si formalizza la presentazione dei documenti da allegare al Preventivo (tabella degli ammortamenti e inventario), documenti già previsti dalla LOP (vedi art. 5 esistente) e dalle esigenze contabili per la presentazione dei conti degli enti pubblici.

Art. 106

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<p>B) Contenuto 2. del conto consuntivo</p> <p>Il conto consuntivo deve contenere: a. il conto di gestione corrente; b. il conto degli investimenti; c. il bilancio patrimoniale.</p>	<p>B) Contenuto 2. del conto consuntivo</p> <p>Il conto consuntivo deve contenere: a. il conto economico; b. il conto degli investimenti; c. il bilancio comprensivo dei seguenti allegati ai conti: - la tabella degli ammortamenti, - la tabella di controllo dei crediti d'investimento - l'elenco debiti, nonché l'inventario dei beni patriziali.</p>

Commento

Come per il consuntivo le modifiche in parola sono volte ad aggiornare le definizioni e il contenuto dell'articolo allineandolo nel contempo a quanto previsto per la tenuta della contabilità degli enti pubblici con l'introduzione del piano contabile MCA2, adattato alla realtà dei patriziati ticinesi.

Si indicano i documenti da allegare al consuntivo, come già previsto dalla LOP (vedi art. 5 esistente) e dalle esigenze contabili per la presentazione dei conti degli enti pubblici.

L'inserimento dell'obbligo di presentare l'inventario, che i Patriziati sono già tenuti ad avere, è voluto al fine di completare l'informazione circa il valore dei beni del Patriziato che non può essere direttamente desunta dal Bilancio (beni allibrati al loro costo d'investimento netto).

Art. 113

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<p>¹Il regolamento del patriziato deve stabilire in base all'importanza finanziaria del patriziato se applicare i principi e le norme di gestione finanziaria, di contabilità e di controllo, stabiliti dalla legge organica comunale.</p> <p>²Il Consiglio di Stato introduce la contabilità a partita doppia in tutti i patriziati. Il regolamento ne stabilirà modalità e tempi.</p>	<p>La contabilità dei patriziati è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa si ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze.</p>

Commento

L'articolo in parola è aggiornato all'attuale fase della regolamentazione della tenuta della contabilità dei Patriziati ticinesi, ossia all'introduzione del modello contabile MCA2, obbligatorio per tutti gli enti patriziali.

MCA2 è il modello contabile di riferimento per tutti gli enti pubblici svizzeri. Nel caso dei Patriziati ticinesi è stato semplificato sia a livello di conti sia a livello di applicazione dei principi contabili. Si tratta semplicemente della formalizzazione di una situazione già in essere con l'obbligo per tutti i Patriziati ticinesi di adottare l'MCA2 entro il Preventivo 2018.

Art. 115 let. b)

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
Incompatibilità b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;	Incompatibilità b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto , genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;

Commento

È necessario procedere all'estensione del grado di incompatibilità ai conviventi di fatto e partner registrati come già in vigore agli articoli 75 e 84 LOP e in linea con le modifiche alla legislazione cantonale del 1° gennaio 2007.

Regolamenti, convenzioni e mandati patriziali

Art. 127 nuovo cpv. 4

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
Facoltà del Consiglio di Stato	Facoltà del Consiglio di Stato ⁴Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all'albo patriziale.

Commento

Modifica con l'obiettivo di fornire una migliore informazione alla cittadinanza, in linea con quanto già disciplinato dalla LOC.

Art. 128a (nuovo)

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di nuova versione</i>
	Convenzioni ¹ Il patriziato può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici e privati per l'esecuzione dei suoi compiti. ² La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. ³ La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'ufficio patriziale.

Commento

Si propone pure per i Patriziati l'inserimento, nel solco di quanto già in vigore da tempo a livello comunale, di un articolo che regoli le convenzioni fra Patriziati e terzi per lo svolgimento di compiti di natura pubblica.

Attualmente diversi Patriziati già fanno riferimento allo strumento della convenzione, senza che tuttavia la stessa sia regolata espressamente dalla legge. La presente proposta di inserimento normativo è segnatamente volta a colmare questa lacuna.

Art. 128b (nuovo)

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di nuova versione</i>
	Mandati di prestazione Il patriziato può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere: <ul style="list-style-type: none">- la prestazione e le modalità esecutive,- i mezzi finanziari,- i controlli,- diritti e obblighi reciproci,- durata, facoltà di revoca. ² Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 146 e seguenti.

	³ Il mandato deve essere adottato dall'assemblea o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale.
--	--

Commento

Anche in questo caso si è inteso creare la base legale per mandati di prestazione a Enti pubblici o privati.

Tenuto conto del contesto descritto in entrata nel quale i Patriziati sono chiamati ad operare si ritiene, infatti, che rivesta una grande importanza la possibilità di ricorrere a terzi per lo svolgimento e l'esecuzione dei compiti che competono all'Ente patriziale. Può in questo modo essere garantito l'espletamento di mansioni e compiti che la legge continua ad attribuire ai Patriziati, ma che per vari motivi, non da ultimo quelli riconducibili alla carenza in risorse umane, graverebbero eccessivamente sugli stessi.

Ricordiamo in questo ambito che l'ente delegatorio deve sottostare obbligatoriamente ad una vigilanza dell'Ente pubblico; quest'ultimo è responsabile che i compiti delegati vengano svolti conformemente alla legge. Qualora il compito demandato dovesse essere ordinato mediante regolamenti, i medesimi devono di principio essere emanati dall'organo istituzionale competente per farlo.

L'ente delegatario nello svolgimento dell'attività deve altresì ossequiare determinati postulati di diritto cui soggiace l'amministrazione pubblica, la quale deve essere in particolare orientata ai principi di parità di trattamento e della conformità alla legge.

Vigilanza

Art. 131 (nuovo cpv. 4)

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
	⁴ Dalla vigilanza sui patriziati conformemente al presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.

Commento

Si riprende nella legge un principio, che viene già applicato e che peraltro è da tempo presente nella LOC (vedi art. 195 cpv. 3 LOC).

In ambito di vigilanza i diversi Dipartimenti, cui spetta l'applicazione di leggi speciali (cfr. ad esempio la Legge forestale), sono competenti ad effettuare gli accertamenti circa la fattispecie, a promuovere le misure urgenti e tutti gli ulteriori provvedimenti necessari onde ristabilire la conformità con la legge. Un intervento dell'autorità di vigilanza sui patriziati in applicazione degli articoli 130 e seguenti LOP, potrà avvenire in un secondo momento qualora fosse necessario un esame dell'operato degli organi patriziali.

Quanto sopra costituisce in realtà un allineamento con lo stesso principio ancorato nella Legge organica comunale.

Diversi

Art. 152

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di nuova versione</i>
L'art. 42 si applica pure a coloro che, pur avendo contratto il matrimonio prima dell'entrata in vigore della presente legge, ne fanno richiesta all'ufficio patriziale entro un anno da questo termine.	Abrogato

Commento

La norma in questione non essendo più attuale (termine della transitorietà scaduto), si propone l'abrogazione della stessa.

VI. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA

La modifica della LOP comporta la creazione di una banca dati cantonale dei cittadini patrizi (art. 57a nuovo). Le limitate informazioni disponibili in questa fase iniziale permettono unicamente di fornire una stima di costi che indica in circa 250'000.-- franchi la spesa necessaria per la realizzazione; per la gestione futura della soluzione è invece da prevedere annualmente il 20% dei costi d'investimento. Le cifre indicate potranno essere dettagliate e confermate unicamente nella fase di analisi.

I costi di sviluppo potranno essere posti a carico del fondo di aiuto patriziale, mentre i costi di gestione annuale e degli aggiornamenti saranno a carico della gestione corrente, rifatturati ai patriziati in quanto beneficiari.

VII. CONCLUSIONI

Le modifiche proposte nel capitolo precedente mostrano come l'approccio non sia stato monotematico, considerato come le stesse riguardino aspetti anche assai diversi tra loro. Nel loro insieme esse concorrono tuttavia a raggiungere gli obiettivi descritti al capitolo IV, nel senso di mettere a disposizione dei Patriziati uno strumentario legislativo sempre più funzionale ed attuale.

Riassuntivamente la revisione concerne principalmente:

- una semplificazione per l'Autorità cantonale della procedura di tassazione per il Fondo di aiuto patriziale;
- l'inserimento di una norma a tutela del mercato forestale indigeno;
- una destinazione dei beni dei Patriziati sconosciuti;
- la creazione della base legale per una banca dati cantonale dei Patrizi;
- il rafforzamento del dovere di notifica e collaborazione dei cittadini nell'aggiornamento dei registri patriziali;
- la competenza di nomina dei delegati negli enti di diritto pubblico e privato di cui il Patriziato è parte;
- una precisazione inerente alla procedura di convocazione delle assemblee nei casi di Patriziati in contesti comunali aggregati;

- l'introduzione di una delega agli Uffici patriziali per le spese correnti non preventivate;
- la formalizzazione delle modalità di presentazione dei conti patriziali e della tenuta della contabilità patriziale secondo il nuovo modello contabile MCA2;
- la creazione della necessaria base legale per la stipulazione di convenzioni e mandati di prestazione da parte dei Patriziati.

Ricordato (cfr. Capitolo III del presente Messaggio) come una più ampia analisi verrà eseguita a medio termine con l'aggiornamento dello studio strategico sui Patriziati, vi invitiamo a voler adottare il presente pacchetto di modifiche normative volte a ottimizzare gli strumenti a disposizione degli organi patriziali.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnaldo Coduri

Disegno di

LEGGE

organica patriziale del 28 aprile 1992; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 19 dicembre 2018 n. 7618 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è così modificata:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo: LOP

Art. 9 cpv. 2

²Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2000.- in sede di decisione sulla ratifica. Il dispositivo della risoluzione di ratifica va pubblicato all'albo patriziale.

Art. 27 cpv. 5 e 6

⁵Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d'ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell'evoluzione patrimoniale. Il Dipartimento applica una tassa di giudizio da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione.

⁶Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo e il versamento del contributo di cui al cpv. 2 lett. a).

Art. 29 cpv. 1 e 2

¹Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all'anno, legna da ardere lavorata, proveniente dai boschi patriziali ticinesi, per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel Comune del patriziato.

²I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'ufficio patriziale, sentito l'ufficio forestale di circondario, giusta le disponibilità.

Art. 33 cpv. 1

¹I redditi ed i ricavi devono essere destinati all'assolvimento dei compiti del patriziato, all'ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato.

Art. 37 cpv. 3

³È per il resto applicabile la legge sui Consorzi del 21 luglio 1913.

Art. 39

Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell'ente disconosciuto. In assenza di soluzioni concordate, gli stessi vengono devoluti ad altro patriziato presente sulla giurisdizione comunale, in subordine al Comune di riferimento.

Art. 41 cpv. 3

Abrogato

c) Banca dati cantonale

Art. 57a (nuovo)

¹Il Consiglio di Stato predispone una banca dati cantonale volta a raccogliere le registrazioni dei patrizi, dei votanti e dei fuochi dei singoli patriziati.

²Il regolamento di applicazione della legge definisce le norme di dettaglio.

d) Pubblicazione

Art. 58

e) variazioni, pubblicazioni

Art. 59 cpv. 1

¹Nel corso dell'anno l'ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie. I cittadini patrizi devono notificare le variazioni che li concernono e collaborare attivamente al fine della tenuta a giorno dei suesposti dati.

Art. 62 cpv. 2

²I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

Art. 68 lett. f) e o) (nuova)

- f) autorizza l'acquisizione, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- o) nomina i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell'Ufficio patriziale.

Art. 70 cpv. 1 lett. b)

- b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni, rispettivamente nella sezione, del patriziato. Le sezioni di cui al presente capoverso corrispondono a quelle previste dalla legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005.

Art. 72

L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune, rispettivamente nella sezione del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Art. 92 lett. f)

- f) decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda di cui all'art. 70 cpv. 1 lett. b);

Art. 93 lett. g)

- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge nonché della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001.

Spese non preventivate

Art. 93a (nuovo)

Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento patriziale in rapporto all'importanza del bilancio del patriziato, comunque al massimo pari al 10% dei costi dell'ultimo consuntivo e non superiore a fr. 40'000.-, l'Ufficio patriziale può effettuare spese correnti non preventivate.

Art. 105

¹Il conto preventivo deve contenere:

- a) le previsioni sui ricavi e sulle spese per il prossimo periodo contabile da inserire nel conto economico;
- b) la tabella degli ammortamenti e, a discrezione dell'Ufficio patriziale, l'inventario dei beni patriziali.

²Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo a titolo informativo.

Art. 106

Il conto consuntivo deve contenere:

- a) il conto economico;
- b) il conto degli investimenti;
- c) il bilancio comprensivo dei seguenti allegati ai conti:
 - la tabella degli ammortamenti;
 - la tabella di controllo dei crediti d'investimento;
 - l'elenco debiti, nonché l'inventario dei beni patriziali.

Art. 113

La contabilità dei patriziati è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa s'ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze.

Art. 115 lett. b)

- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;

Art. 127 cpv. 4 (nuovo)

⁴Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all'albo patriziale.

Convenzioni

Art. 128a (nuovo)

¹Il patriziato può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici e privati per l'esecuzione dei suoi compiti.

²La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

³La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'ufficio patriziale.

Mandati di prestazione Art. 128b (nuovo)

¹Il patriziato può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:

- la prestazione e le modalità esecutive,
- i mezzi finanziari,
- i controlli,
- diritti e obblighi reciproci,
- durata, facoltà di revoca.

²Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 146 e seguenti.

³Il mandato deve essere adottato dall'assemblea o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale.

Art. 131 cpv. 3 (nuovo)

³Dalla vigilanza sui patriziati conformemente al presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.

Art. 152

Abrogato

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.